

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

___l___ sottoscritt___ _____
nat___ a _____ il _____ ,
residente a _____ Via _____
docente a tempo indeterminato/determinato presso codesta scuola consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,

D I C H I A R A

che permangono le condizioni di fruizione dei permesso previsti dall'art. 33 comma 3
della legge 104/92 per assistere _____ (1)

_____ _____
riconosciuto/a portatore di handicap grave dalla commissione medica dell'ASL di (2)

Si precisa, inoltre che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto
in situazione di disabilità grave e che lo stesso non è ricoverato presso un istituto
qualificato.

La copia del verbale dell'apposita commissione Medica di _____
_____ è già in vostro possesso.

___l___ sottoscritt___ _____ , inoltre, si

impegna a comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione delle situazioni di
fatto e di diritto che determinano il venir meno della titolarità del beneficio accordato.

___ l ___ sottoscritt ___ dichiara di essere informat ___, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Palermo, _____

(1) indicare grado di parentela, cognome nome, luogo di nascita , domicilio, e residenza dell'assistito/a

(2) indicare il numero dell'ASL e la città

Palermo, _____

VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

si concede non si concede

il Dirigente Scolastico)
(Prof.ssa Iole Ciaccio)

ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione va sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione,

ovvero

sottoscritta ed inviata, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante,.

Elenco delle motivazioni che impediscono di fornire assistenza alla persona handicappata individuate con deliberazione n. 32 del 7.3.2000 dell'INPS:

- 1) Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi ultimi, di assistere l'handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le *pensioni di inabilità* o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate)
 - b) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le *pensioni di invalidità civile*, gli *assegni di invalidità INPS*, le *rendite INAIL*, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
 - c) età superiore ai 65 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;(L.183/2010 art.24).
 - d) età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
 - e) infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.
- 2) Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.
- 3) In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per assistere tale figlio.
 - **Ricovero a tempo pieno in istituti specializzati**: l'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi lavorativi non possono essere concessi nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno presso **istituti specializzati**. Non vengono menzionati i ricoveri ospedalieri di altro tipo.
 - **Cumulabilità dei permessi da un mese all'altro**: Non è possibile cumulare i permessi e fruirla successivamente, dopo la fine del mese.
 - **Ferie e XIII^a mensilità**: il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n° 208 emanata l'08/03/2005, ha comunicato, in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità. [[vedi la Circolare](#)].
 - **Part-time orizzontale**: i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part-time è di tre ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all'orario svolto contrattualmente).
 - **Part-time verticale**: L'INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. L'INPS indica anche la formula da applicarsi. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: si procede infatti con la seguente proporzione: $x : a = b : c$ (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi).
 - **Modalità di fruizione dei permessi**: La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione, con il datore di lavoro. Dovrebbero cioè essere contemperate le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Il CCNL/Scuola 24/07/2003, all'art 15 comma 6 prevede che: "*I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ...- omississ -... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti*".

Per quanto sopra: il richiedente dovrà comunicare al D.S. le date in cui fruirà dei permessi in tempo utile, salvo emergenze, per consentire l'organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative derivanti dall'assenza.

NOTA: ULTERIORI AGGIORNAMENTI SUL PARTIME CONSULTARE LA CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA- **PROT.N. 0023375 – del 07/04/2011- APPLICAZIONE degli ART. 16 E 24 della LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183.**